



Corte III
C-1409/2014

Sentenza del 25 maggio 2016

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci,
Via Giuseppe Bagutti 14,
casella postale 4035, 6904 Lugano 4,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino italiano, è nato il (...) a B._____. Il 25enne è persona ben nota alla Giustizia ticinese. Tra i diversi antecedenti penali, di cui meglio si dirà nei considerandi che seguono, nel 2013 è stato condannato dalle Criminali di Lugano a 18 mesi di carcere in quanto riconosciuto autore della tentata rapina all'Ufficio postale di C._____ il 18 agosto 2012. Nel maggio 2010 era stato condannato, sempre per rapina, a 18 mesi sospesi per un periodo di prova di 3 anni e all'obbligo di sottoporsi ad assistenza riabilitativa, dalla Corte delle Correzionali di Lugano.

In data 13 novembre 2013 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (SPOP) aveva revocato il permesso di domicilio con obbligo di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione.

B.

Con decisione del 12 febbraio 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valido fino all'11 febbraio 2034 (20 anni), ritenuto che: *«l'interessato, il cui delinquere è cominciato prima di raggiungere la maggiore età ed è continuato nonostante le condanne subite (e la sospensione delle pene), costituisce secondo il presente ufficio una grave minaccia reale ed attuale della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Non è infatti possibile, in virtù della situazione personale (affetto da disturbo di personalità antisociale medio-grave e consumatore di sostanze stupefacenti) e professionale (senza formazione, l'interessato ha effettuato unicamente lavori occasionali alternandoli a periodi di inattività), della gravità delle condanne e del loro ripetersi e aggravarsi, nonché dei continui tentativi di ridimensionamento delle proprie colpe sostenuti dall'interessato un pronostico favorevole poiché il rischio di recidiva – come peraltro sostenuto dalle perizie passate dall'interessato e attestato dal suo comportamento – è da considerarsi elevato. Circa il rispetto della vita familiare, l'UFM constata che l'interessato maggiorennone e celibe non ha legami familiari tali da potersi prevalere dell'art. 8 cpv. 1 CEDU».*

C.

Con atto del 17 marzo 2014, l'interessato, patrocinato, è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) postulando, in via

preliminare la dispensa dal pagamento delle spese di giudizio nonché l'ammissione al gratuito patrocinio. Nel merito ha postulato, in accoglimento del ricorso, la riduzione del provvedimento ad un massimo di 5 anni. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo gravame egli ha messo in evidenza di essere stato sinora sostanzialmente condannato per reati contro il patrimonio. Inoltre la commissione di tali reati, per di più di non eccezionale gravità nel caso concreto stante la condanna da parte di una Corte delle assise correzionali, non appare sufficiente a giustificare di una grave pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici. Il ricorrente non ha negato il potenziale rischio di recidiva derivante da una personalità asociale, ma ha sottolineato che la sta affrontando sottoponendosi in particolare a regolare trattamento psicoterapeutico ed astenendosi dal consumo di sostanze stupefacenti. In sostanza egli non ha contestato il principio del divieto d'entrata bensì la sua durata. A suo dire l'esigenza stessa di un pericolo attuale per l'ordine pubblico impedisce di pronunciare un divieto d'entrata di 20 anni nei confronti di un cittadino comunitario che ha commesso unicamente reati economici e che ha subito complessivamente delle condanne non superiori a 3 anni. Il ricorrente ha poi lamentato una mancata ponderazione degli interessi in gioco, misconoscendo in particolare la presenza di famigliari in Svizzera, dove è peraltro cresciuto.

D.

Con decisione del 27 gennaio 2015, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ex art. 65 cpv. 1 PA e respinto nel contempo la l'istanza di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA.

E.

Chiamata ad esprimersi sulle allegazioni ricorsuali, la SEM ha messo in evidenza le lagnanze a cui il comportamento del ricorrente hanno dato adito e le quali sono sfociate in pesanti condanne. Dopo attenta ponderazione degli elementi agli atti, la SEM ha ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico dell'interessato prevale su quello privato a rimanervi. La minaccia che egli rappresenta è effettiva, sanzionata con condanne pesanti ed attuale non consentendo una prognosi positiva per il rischio di recidiva. Le relazioni famigliari di cui il ricorrente si è prevalso non sarebbero per finire tutelate dalla norma convenzionale internazionale invocata. Non consentendo le allegazioni ricorsuali di modificare le posizioni della SEM, essa si è riconfermata nelle sue conclusioni di respingere il ricorso.

F.

Con scritto di replica del 4 marzo 2015 il ricorrente si è riconfermato rinviando al contenuto dell'allegato ricorsuale.

G.

Con scritto del 1° dicembre 2015 il patrocinatore ha informato di non avere più da diversi mesi contatti con il suo assistito, informando altresì che da ricerche in rete dello stesso patrocinatore, egli ha appreso che l'interessato sarebbe sotto procedimento penale in Italia con l'accusa di omicidio.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1.1 con rinvii).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso

(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

3.1 A questo stadio non occorre dilungarsi oltre sulla questione se l'autorità intimata poteva emanare un divieto d'entrata dal momento che sul principio da parte del ricorrente la questione non è oggetto di contestazione. Lo è invece la questione della durata del provvedimento.

3.2 Occorre non di meno ricordare in entrata che le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3327, pag. 3424).

3.3 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC (RS 0.142.112.681). La LStr (RS 142.20) è applicabile solo se detto Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

3.4 L'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza

nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).

3.5 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).

3.6 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-SCHA ET AL., *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 270; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., *Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer*, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6).

3.7 Dalle tavole processuali risulta che l'interessato ha avuto dei problemi con la giustizia durante la sua lunga permanenza sul territorio della Confederazione. Egli, ancor minorenne, è stato condannato con decreto del 22 febbraio 2008 del Magistrato dei minorenni, per appropriazione semplice, ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, perturbamento della circolazione, falsità in certificati, atti preparatori in rapina, ripetuta circolazione

senza licenza di condurre, circolazione senza licenza di circolazione, abuso della licenza e delle targhe, ad una pena di trenta giorni di carcerazione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Di seguito, con decreto del 3 ottobre 2008 del Magistrato dei minorenni, riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico, è stato condannato ad una multa di fr. 70.–. A ciò fa seguito una condanna pecuniaria del 19 dicembre 2008 per lesioni semplici. Segue quindi una condanna pronunciata dal Presidente delle assise correzionali in data 25 maggio 2010 ad una pena detentiva di 18 mesi per essersi reso colpevole di rapina, ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca e senza licenza di circolazione, furto d'uso, contravvenzione alla LStup (RS 812.121). In data 16 luglio 2013 egli è oggetto di condanna dalla Corte delle assise criminali ad una ulteriore pena di 18 mesi di detenzione per essersi reso colpevole di rapina aggravata tentata; ripetuto furto, in parte tentato; danneggiamento; contravvenzione alla LStup.

3.8 Va poi di transenna menzionata la decisione di revoca del permesso di domicilio del 15 novembre 2013 sulla base di motivi di ordine pubblico.

3.9 Da quanto esposto ci si trova quindi di fronte ad una persona che ha occupato la giustizia penale già prima di raggiungere la maggiore età. Il perpetrarsi dell'attività delittuosa è poi continuata da maggiorenne, manifestando una escalation ed una certa regolarità, tanto da occupare dapprima le assise correzionali per poi comparire di seguito dinnanzi anche ad un'assise criminale. Se alcuni dei reati commessi presi singolarmente possono apparire di minore importanza e sebbene le infrazioni commesse da A. _____ non implicassero certamente la messa in pericolo di beni giuridici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio, per esempio per quanto concerne il reato di furto aggravato o il danneggiamento, nonché della libertà personale (per quanto attiene alla violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP), presi nel complesso, checché ne dica il patrocinatore, tentando di sminuire la portata degli atti commessi, danno un quadro meno rassicurante della propensione recidivante del ricorrente a delinquere, avuto peraltro anche riguardo del fatto che, per esempio, furti con scasso in abitazioni private possono essere particolarmente pericolosi in quanto altamente lesivi della sfera personale delle vittime, le cui reazioni potrebbero essere di difficile previsione, dunque anche violente, in caso di incontro tra le stesse e gli autori del furto (cfr. DTAF 2014/20 consid. 5.3).

3.10 Ciò posto, il Tribunale non può che giungere alla conclusione che l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne discende che i comportamenti elencati, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, giustificano l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a 5 anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

4.

4.1 A fronte di quanto esposto, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

4.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

4.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera a fare visita ai genitori e familiari.

L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129

Il 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCHIGÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

4.5 In casu, l'interessato si è prevalso del rapporto con padre, madre, sorella e tutti gli amici. Il rapporto tra genitori e figli maggiorenni non è protetto dalla suddetta disposizione convenzionale e nemmeno è dato in casu a vedere che sussista un rapporto di dipendenza dell'interessato con i genitori o con la sorella (DTF 129 II 11 consid. 2). Da quest'ottica la decisione impugnata non viola quindi l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

4.6 Da un punto di vista della situazione personale anche i legami del ricorrente con la Svizzera devono essere relativizzati. Che egli sia figlio di genitori italiani emigrati in Svizzera, straniero quindi di seconda generazione, non è messo in dubbio, ma in casu non ha dimostrato di avere un attaccamento particolare al paese che lo ospita né di essersi prodigato in modo particolare per integrarsi ed avere un comportamento irreprensibile.

Ha svolto diversi lavori più o meno saltuari senza dimostrare alcuna continuità nello svolgerli. Non solo. In data 13 novembre 2013 la SPOP aveva revocato il permesso di domicilio con obbligo di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A. _____ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi.

4.7 Per invalsa prassi, la durata, fissata dalla SEM fino al 11 febbraio 2034, dunque per un totale di 20 anni, va non di meno corretta. In applicazione dell'art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che in caso di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustificare il superamento della durata massima di cinque anni prevista all'art. 67 cpv. 3 1^a frase LStr, quest'ultima non può superare 15 anni (20 anni in caso di recidiva) (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì stabilito che i comportamenti delittuosi commessi dalla persona toccata dal provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico devono aver denotato un'energia criminale particolarmente elevata. In altre parole, è giustificato comminare un divieto d'entrata della durata di 15 anni qualora l'interessato si sia prodigato in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga o criminalità organizzata), qualora abbia ripetutamente commesso infrazioni gravi contro beni giuridici sensibili – come ad esempio la vita o l'integrità fisica – oppure abbia agito in maniera che non sia possibile emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2). Non di meno, in casu, se le infrazioni di A. _____, non rientrano nello specifico della casistica testé menzionata, la gravità dei comportamenti che si sono reiterati in più episodi ed a scadenze di una certa regolarità iniziata già in giovane età, non permettono di fissare la misura al di sotto di 15 anni.

4.8 In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla citata giurisprudenza, si giustifica una riduzione della durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM a 15 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati all'11 febbraio 2029.

5.

Da quanto esposto, la decisione impugnata non è conforme al diritto federale (cfr. art. 49 PA) e deve essere riformata. Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto.

6.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1

2^a frase PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto parzialmente soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 27 gennaio 2015, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo.

7.

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 12 febbraio 2014 è ridotta a 15 anni, ovvero fino all'11 febbraio 2029.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 600.– a titolo di spese ripetibili ridotte.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno; allegati: scritti del ricorrente del 4 marzo 2015 e del 1° dicembre 2015)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: